

Comune di Camerino

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 126 del 16-07-2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: SISMA 2016. CASA CANONICA SAN GREGORIO DISTINTA AL FG. 37 PART. 44 - ESITO: INAGIBILE

IL SINDACO

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di luglio, il SINDACO Dott. Sandro Sborgia

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA la "scheda di 1^ livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES 07/2013)" della Protezione Civile, allegata alla presente ordinanza, redatta dalla **squadra MP3391 – scheda n. 002** e modelli **GE1 del**

14.10.2020 relativamente all'edificio sito in Loc. San Gregorio, distinto al FG. 37, PART. 44, come identificato nella scheda allegata, di proprietà – come da risultanze catastali – di:

Parrocchia di S. Gregorio

che si conclude con il seguente esito: "E": edificio INAGIBILE.

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

PRESO ATTO infine che, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 189/2016 e s.mi., la progettazione esecutiva dei provvedimenti di pronto intervento necessari al ripristino delle condizioni di agibilità dell'edificio è demandata a professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, anche in relazione a possibili ulteriori criticità rispetto a quanto emerso in sede di valutazione speditiva, oltre alla valutazione economica del danno; tale professionista dovrà inoltre redigere al termine dei predetti interventi apposita relazione asseverata da consegnare al Comune;

VISTO l'art. 12 del D.lgs. n. 1/2018 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016;

VISTO il D.L. n. 205 dell'11.11.2016 e i successivi provvedimenti attuativi;

DICHIARA

Che l'edificio sito a Camerino in Loc. San. Gregorio, distinto al FG. 37, PART. 44, come identificato nella scheda n. 002 e modelli GE1 del 14.10.2020 redatta dalla squadra MP3391, allegata alla presente ordinanza, di proprietà delle persone sopra citate, è "E": edificio INAGIBILE, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione dei provvedimenti di pronto intervento.

ORDINA

1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'unità immobiliare suddetta ai

proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche;

- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti, sopra indicati, compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'eventuale esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile;

AVVISA

che i provvedimenti di pronto intervento, per essere ammissibili all'eventuale contributo, dovranno essere progettati ed eseguiti secondo le indicazioni del D.L. n. 189 del 17.10.2016, D.L. n. 205 dell'11.11.2016 e dei successivi provvedimenti attuativi;

DISPONE

Per gli uffici competenti:

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato sito in **Camerino in Loc. San Gregorio**, **distinto al FG. 37**, **PART. 44**;
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietario a:
- Parrocchia di S. Gregorio

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Servizio Protezione Civile Regionale- pec: regione.marche.protciv@emarche.it
- Polizia Locale
- Ufficio Tributi

Ciascuno per le rispettive competenze:

- Che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica,

Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede dell'U.T.C. in Via Le Mosse n. 10.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO Dott. Sandro Sborgia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate